PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2007/0076(CNS)

29.5.2007

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 26 luglio 1995 basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol)
(COM(2007)0215 – C6-0000/2007 – 2007/0076(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Genowefa Grabowska

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....6

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 26 luglio 1995 basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (COM(2007)0215 – C6-0000/2007 – 2007/0076(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la raccomandazione della Commissione (COM(2007)0215)[1],

– visto l'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0000/2007),

– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2007),

1. approva la raccomandazione della Commissione;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la raccomandazione della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

L'atto di adesione della Bulgaria e della Romania del 2005[1] prevede un sistema semplificato di adesione dei due paesi alle convenzioni (e protocolli) concluse dagli Stati membri in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea.

L'allegato I al summenzionato atto di adesione riporta l'elenco dei sette protocolli e convenzioni relativi al settore "Giustizia e affari interni", ivi compresi la convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), il protocollo del 24 luglio 1996 concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia, entrambi conclusi in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, il protocollo del 19 giugno 1997 che stabilisce sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3 della convenzione Europol, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, il protocollo del 30 novembre 2000 stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione, il protocollo del 28 novembre 2002 recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti e il protocollo del 27 novembre 2003 elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) che modifica detta convenzione.

Alla luce del summenzionato sistema semplificato, la negoziazione e conclusione di protocolli di adesione specifici non risulta più necessaria. Ai fini dell'entrata in vigore della Convenzione Europol e dei relativi protocolli per la Bulgaria e la Romania, il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo[2], dovrebbe soltanto adottare una decisione indicante la data in cui la convenzione e i protocolli dovranno entrare in vigore.

La relatrice propone pertanto di approvare la decisione del Consiglio senza emendamenti, invitando tuttavia quest'ultimo a rettificare la sua decisione in base alla raccomandazione della Commissione per quanto concerne l'entrata in vigore degli ultimi tre protocolli[3], aventi efficacia da marzo/aprile 2007. Dal momento che non vi sarà alcun effetto retroattivo per la Bulgaria e la Romania, è opportuno prevedere una nuova data a seguito dell'adozione di tale decisione.

[1] GU L 157 del 21.6.2005, p. 203.
[2] In base a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3 e dall'articolo 3, paragrafo 4 dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania del 2005, GU L 157 del 21.6.2005, p. 203.
[3] I protocolli del 30 novembre 2000, del 28 novembre 2002 e del 27 novembre 2003.